

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 07/2021 R.G.P.F.

proc. n° 05/2021 R.G. Trib.

## **IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

composto dagli avvocati

**Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

**Ernesto RUSSO** – Componente

**Emilia GIFFENNI** – Componente

riunitosi telematicamente in data 23.11.2021 per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 07/2021, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nei confronti del sig. **Daniele Della Rocca**.

#### **Premesso che:**

- 1)** In data 14.07.2021 (a seguito di rituale convocazione del 07.07.2021) la Procura Federale escuteva, ex art. 44 Regolamento Giustizia e Disciplina, il sig. Daniele Della Rocca, tesserato in qualità di allenatore di primo livello della Società Sportiva Ambra per la stagione 2020/21, il quale, nel corso dell'audizione:
  - o confermava di essere stato presente alla partita disputata il 15.05.21 fra la squadra del Bologna e la Società Sportiva Ambra e di essere il titolare del profilo Instagram tramite il quale confermava di aver pubblicato una foto scrivendo "*Mugellani vincenti...*", messaggio rivolto agli atleti provenienti dalla Fiorentina Handball, squadra ritiratasi dal campionato nel mese di dicembre 2020;
  - o affermava che al post aveva risposto la Sig.ra Tiziana Gori, dirigente della Fiorentina Handball, da tempo conosciuta, avendo in passato svolto funzioni di allenatore presso la suddetta squadra;



- o confermava di essere l'autore dei commenti indicati nel verbale di audizione in atti;
- o sosteneva che si era trattato d'uno sfogo di tipo "goliardico", che riguardava, in generale, il lavoro fatto in 20 anni dalle varie dirigenze succedutesi nella società e che la critica era rivolta a Tiziana Gori e al Presidente della Fiorentina Handball, Sig. Giovanni Sorrenti, e non al Consigliere Federale, non conoscendo la specifica attività da questi svolta in Federazione.

**2)** In data 16.07.2021 il sig. Della Rocca:

- o inviava, mediante posta certificata, all'attenzione del Procuratore Federale, una memoria integrativa all'audizione del 14.07.2021, nella quale riferiva, tra l'altro, che la pubblicazione su Instagram esaltava la prestazione dei giocatori nell'ultima partita di campionato, impegnatisi in un periodo non semplice dovuto alla situazione Covid 19;
- o sottolineava, inoltre, che la sig.ra Tiziana Gori era stata l'unica a commentare il post con una frase che, alla luce di vicende trascorse per ragioni sportive fra il medesimo e altre persone, sarebbe stato opportuno evitare e che, come tale, avrebbe potuto essere intesa come provocatoria;
- o ribadiva che il suo intento non era stato quello di offendere, ma di rispondere a tale provocazione (cfr. memoria integrativa Della Rocca in atti).

**3)** Con provvedimento del 27.10.2021 il Procuratore Federale procedeva al deferimento del sig. Daniele Della Rocca per la violazione di cui agli artt. 1 commi 2 e 9, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI *«per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza ed invero per avere, a mezzo social network denominato Instagram, rilasciato dichiarazioni lesive della figura, dell'onorabilità ed autorità della tesserata sig.ra Tiziana Gori e del Consigliere Federale sig. Giovanni Sorrenti pubblicando commenti sul social network Instagram»*.

**4)** In data 02.11.2021, per ordine del Presidente del Tribunale Federale, la Segreteria degli Organi di Giustizia notificava atto di citazione a giudizio disciplinare allegando atto di deferimento e provvedimento del Presidente in cui si fissava la data e l'ora del dibattimento per le ore 15:00 e segg. del 23 novembre 2021.

- 5) L'inculpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. e informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni entro e non oltre il termine del 17 novembre 2021, nonché della possibilità di concordare con l'Ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni (c.d. "patteggiamento") da sottoporre al giudizio di congruità da parte di questo Tribunale.
- 6) Questi richiedeva il rilascio di copia informatica della documentazione in atti che veniva ritualmente riscontrata in data 10 novembre 2021.
- 7) All'udienza del 23 novembre comparivano in collegamento telematico il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto e l'inculpato, Sig. Daniele Della Rocca che non ha inteso nominare un difensore.
- 8) Le parti non presentavano liste testimoniali, di talché veniva aperto il dibattimento.
- 9) L'inculpato chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni dichiarandosi disponibile anche a rispondere a eventuali domande e, in tale contesto:
  - o informava innanzitutto di avere recentemente provveduto a cancellare il post in contestazione su Instagram e di aver reso "privato" l'accesso alla propria pagina così da evitare il ripetersi di situazioni del genere;
  - o precisava di aver risposto a quella che aveva ritenuto essere una provocazione, con l'intenzione di replicare sulla propria pagina a un commento postato dalla Sig.ra Gori nell'ambito del quale, a suo modo di vedere, costei non aveva rappresentato circostanze veritiere;
  - o di essersi limitato a utilizzare espressioni tipiche del gergo colorito toscano senza volontà di offendere nessuno;
  - o ribadiva, infine, di non aver in alcun modo inteso criticare o offendere la Federazione né il Consigliere Giovanni Sorrenti, con il quale avrebbe avuto anche un recente incontro chiarificatore.
- 10) Terminato l'esame dell'inculpato, null'altro essendovi da deliberare, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisiva il fascicolo delle indagini, dichiarava utilizzabili tutti gli atti in esso contenuti e invitava le Parti a concludere.

- 11)** Il Procuratore Federale, ritenuti pienamente integrati gli illeciti disciplinari contestati, chiedeva applicarsi, a carico del soggetto deferito, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).
- 12)** L'incolpato, sottolineando il fatto di trovarsi coinvolto per la prima volta in un procedimento disciplinare, concludeva chiedendo di essere mandato assolto rilevando la mancanza di contenuti offensivi nel post in contestazione anche in considerazione della provocazione subita e, in ogni caso, si riportava a quanto dedotto nelle memorie prodotte rimettendosi, per il resto, al prudente apprezzamento del Tribunale, impegnandosi, inoltre, a non diffondere, in futuro, ulteriori comunicazioni suscettibili di ingenerare simili equivoci.
- 13)** Il Tribunale si riuniva, quindi, in camera di consiglio per deliberare e si pronunciava come da dispositivo letto in udienza che così argomentava.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti delle indagini, dai documenti acquisiti dalla Procura Federale, dalla memoria difensiva e dalle dichiarazioni rese in fase di indagine e in sede dibattimentale come in premessa tratteggiate, la condotta posta in essere dall'incolpato si pone in violazione dei generali principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale nei rapporti tra affiliati e tesserati. Le espressioni utilizzate dal Sig. Della Rocca risultano senza alcun dubbio lesive della reputazione e dell'immagine di altro affiliato (Fiorentina Handball) nonché dei tesserati Tiziana Gori e Giovanni Sorrenti integrano, pertanto, una violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e degli artt. 2 e 9 Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Per quanto il mezzo adoperato integri la diffusione pubblica di cui all'art. 9, comma 1, lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, la contestata circostanza aggravante va ritenuta applicabile solo in parte, non essendo emersa da parte del Sig. Della Rocca la volontà di ledere l'onore e della reputazione della Federazione o degli organi federali, essendo risultati i riferimenti impliciti al Sig. Giovanni Sorrenti (comunque esorbitanti il legittimo diritto di critica) relativi alla attività da egli svolta in seno a un affiliato e non al Consiglio Federale.

Si rileva, infine, ai fini della dosimetria sanzionatoria, come la condotta del Sig. Daniele Della Rocca non possa considerarsi reiterata, alla stregua di quanto prospettato dall'Ufficio requirente e la circostanza che a riprova dell'impegno assunto ad astenersi, per il futuro, dal diffondere inopportune propalazioni pubbliche, egli abbia provveduto a cancellare definitivamente il post.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, **condanna** il Sig. Daniele Della Rocca alla pena dell'**inibizione per mesi uno**.

Considerata la complessità delle questioni da approfondire, il Tribunale riserva il deposito della motivazione in giorni 10 ed affida il compito di estensore al Giudice Avv. Ernesto Russo.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alla parte privata, agli eventuali soggetti interessati e ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi e statistici presso i competenti Organi e Uffici Federali.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2021.

F.<sup>to</sup> **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.<sup>to</sup> **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Componente

F.<sup>to</sup> **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Componente